

FISCO

SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

FABIO VALENTE
(STUDIO PILONE)

L'ultima Legge Finanziaria (L. 145/2018, art. 1, c. 184 e seg.), ha introdotto la procedura di "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali (tecnicamente, dei ruoli), a carico delle sole persone fisiche (sono quindi escluse le società) con Isee del nucleo familiare non superiore ai ventimila euro, affidate all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Non sono dovute sanzioni e interessi e la quota capitale si paga, in una o cinque rate, solo in percentuale (dal 16% al 35%) a seconda della misura dell'Isee.

Ma dal punto di vista oggettivo quali sono i carichi oggetto di definizione? La norma si riferisce ai ruoli derivanti «dall'omesso versamento di imposte (e dei contributi previdenziali) risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36 bis, Dpr 600/73 e all'articolo 54 bis, Dpr 633/72 (n.d.r. in materia di imposte dirette e di Iva)». Il sistema fiscale è incentrato sul principio della autoliquidazione delle imposte con cui il contribuente provvede in proprio a dichiarare i propri redditi, il volume d'affari e le imposte dovute. L'Agente delle Entrate procede poi al controllo delle stesse dichiarazioni e le eventuali comunicazioni emesse a seguito del controllo automatizzato degli importi dovuti e versati so-

no appunto quelle ai sensi dei due articoli sopra citati.

Queste non devono essere confuse con le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter, Dpr 600/1973, consistenti nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente ed i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ad esempio, i sostituti d'imposta) o con gli avvisi di accertamento emessi da parte dell'amministrazione a seguito di controlli sostanziali. I ruoli relativi a tali attività di controllo non sono ammessi alla definizione mediante saldo e stralcio. Parimenti non si applica alle somme contenute in atti non ancora oggetto di affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione (quali i cosiddetti avvisi bonari). Il saldo e stralcio non è applicabile a imposte o tributi diversi da quelli richiamati normativamente (quali Imu, Tasi, Tari, o anche le imposte dirette o Iva ma derivanti da avvisi di accertamento) e di carichi di altra tipologia, rispetto a quelli ammessi dalla norma, affidati ad altri Concessionari della riscossione iscritti all'Albo tenuto dal Dipartimento delle Finanze, come invece ammesso in precedenti provvedimenti di "rottamazione" dei ruoli. —

© BY NC ND ALL'UNIVERSITÀ

